

Allegato "A" al n. 9936/6840 di repertorio notaio Amalia Alippi
di Mandello del Lario.

STATUTO

PREMESSE

L'Ente denominato "Ricovero parrocchiale di Mandello del Lario" è stato istituito dal Sacerdote Cav. Giovanni Bay-Rossi, già parroco arciprete di Mandello del Lario, con il contributo dei fratelli Edoardo e Luigi Comini di Mandello del Lario, del signor Pietro Fasoli di Olcio, del Comm. Giorgio Falck di Milano, del signor Lèon Tavernier di Lione, della fabbrica A. Redaelli e di altri benefattori.

L'Ente è stato inaugurato il 18 aprile 1915 in Mandello del Lario, frazione Tonzanico, quale ricovero per gli anziani indigenti d'ambo i sessi al secondo piano di un fabbricato in parte destinato, fino al 1923, ad oratorio festivo femminile.

Con R.D. del 23 aprile 1931 l'Ente è stato eretto in Ente Morale I.P.A.B. con personalità giuridica di diritto pubblico.

Con provvedimento regionale n.VII/15319 del 28 novembre 2003 l'Ente è stato ricondotto al regime giuridico di diritto privato, in ottemperanza al D.P.C.M. 16 febbraio 1990 ed ai sensi della L.R. n.1/2003.

A seguito del suddetto provvedimento regionale di privatizzazione l'Ente è una fondazione privata disciplinata dall'articolo 1 D.P.R. 10 febbraio 2000 n.361 (che ha abrogato e sostituito l'articolo 12 del Codice Civile) e dagli articoli 13 e

in fede

seguenti del Codice Civile.

Art.1

- Denominazione e Sede -

E' costituita ai sensi dell'articolo 14 e seguenti del Codice Civile la Fondazione denominata "CASA DI RIPOSO di MANDELLO del LARIO ETS".

L'indicazione "Ente del Terzo Settore" o l'acronimo "ETS" dovranno essere utilizzati nella denominazione sociale, negli atti, nella corrispondenza ed in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico.

La fondazione ha sede nel Comune di Mandello del Lario (LC).

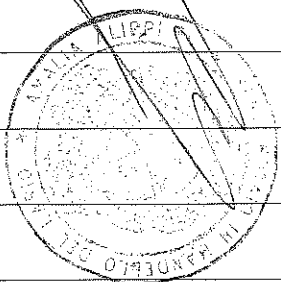
Art.2

- Scopi istituzionali -

La Fondazione persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, con esclusione di ogni scopo di lucro. L'Ente ha per scopo l'assistenza sociale, socio sanitaria e sanitaria, con particolare riferimento alla tutela di anziani, dei disabili e dei minori.

L'Ente, in conformità alle disposizioni contenute nel presente Statuto e nel D.lgs. n.117/2017 (Codice del Terzo Settore), persegue le suddette finalità, attraverso lo svolgimento, in via esclusiva o principale, le seguenti attività di interesse generale di cui alle seguenti lettere dell'art.5 del D.lgs. 117/2017:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi



	1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n.328, e successive modi-	
	ficazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla	
	legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n.	
	112, e successive modificazioni (lettera a) dell'art.5 D.lgs	
	117/2017);	
	interventi e prestazioni sanitarie (lettera b) dell'art.5	
	D.lgs 117/2017);	
	- prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente	
	del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella	
	Gazzetta Ufficiale n.129 del 6 giugno 2001, e successive modi-	
	ficazioni (lettera c) dell'art.5 D.lgs 117/2017);	
	- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi	
	della legge 28 marzo 2003, n.53, e successive modificazioni,	
	nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità	
	educativa (lettera d) dell'art.5 D.lgs 117/2017);	
	- formazione universitaria e post-universitaria (lettera g)	
	dell'art.5 D.lgs 117/2017);	
	- ricerca scientifica di particolare interesse sociale (lette-	
	ra h) dell'art.5 D.lgs 117/2017);	
	- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche	
	o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche	
	editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della	
	pratica del volontariato e delle attività di interesse genera-	
	le di cui all'art.5 del CTS (lettera i) dell'art.5 D.lgs	
	117/2017);	

- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (lettera k) dell'art.5 D.lgs 117/2017);

- alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi (lettera q) dell'art.5 D.lgs 117/2017);

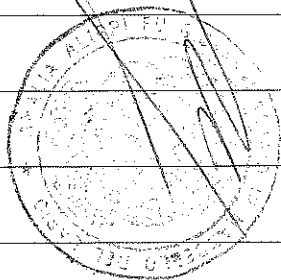
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla Legge 19 agosto 2016 n.166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'art.5 del CTS (lettera u) dell'art.5 D.lgs 117/2017);

- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata (lettera z) dell'art.5 D.lgs 117/2017).

La Fondazione, ai sensi dell'art.6 del D.lgs. n.117 del 2017, può svolgere attività diverse rispetto a quelle sopra indicate a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, individuate con apposito atto deliberativo del Consiglio di Amministrazione.

Inoltre, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, l'Ente ai sensi dell'art.7 del D.lgs. 117/2017 può porre in essere l'attività di raccolta fondi, anche in

in
Fondazione
Dante



forma organizzata e continuativa.

Nel rispetto delle normative vigenti, l'Ente svolge le proprie attività preliminarmente in favore dei cittadini residenti nel Comune di Mandello del Lario, al fine di consentire la loro permanenza nel contesto sociale di appartenenza.

Le modalità di funzionamento, la disciplina del personale, l'erogazione dei servizi, la gestione e l'accesso alle strutture dell'Ente saranno disciplinati da uno o più regolamenti esecutivi predisposti ed approvati da parte del Consiglio di Amministrazione.

Art.3

- Patrimonio -

Il patrimonio della Fondazione è costituito dai beni mobili ed immobili di proprietà dell'Ente.

Il patrimonio potrà essere incrementato con:

- liberalità, donazioni, eredità, legati di beni mobili ed immobili, destinati ad incremento del patrimonio da parte del

Consiglio di Amministrazione;

- contributi espressamente destinati ad incremento del patrimonio;

- risorse non utilizzate per il conseguimento degli scopi istituzionali.

L'amministrazione del patrimonio dovrà essere finalizzata al raggiungimento degli scopi della Fondazione ed al mantenimento delle garanzie patrimoniali per il perseguimento della sua at-

tività istituzionale.

In tali termini è fatto obbligo agli amministratori di eseguire il mandato con la diligenza del buon padre di famiglia.

Il patrimonio della fondazione, unitamente ai ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

E' comunque fatto salvo l'obbligo di provvedere alla conservazione ed al mantenimento del patrimonio.

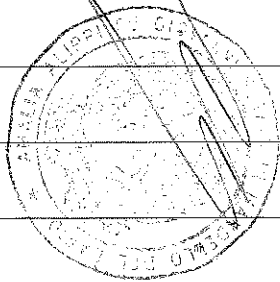
Art.4

- Mezzi finanziari -

La Fondazione persegue i propri scopi mediante l'utilizzo di:

- a) rendite patrimoniali;
- b) contributi di persone fisiche e di persone giuridiche sia pubbliche che private;
- c) proventi, lasciti e donazioni non destinati ad incrementare il patrimonio;
- d) rette ed entrate derivanti dall'erogazione di servizi e prestazioni.
- e) entrate derivanti dallo svolgimento di attività diverse;
- f) proventi derivanti dall'attività di raccolta fondi svolta anche in forma organizzata e continuativa ai sensi dell'art. 7 del D.lgs. 117/2017.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, uti-



li e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali. Gli utili o avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali. In particolare, utili o gli avanzi di cui sopra devono essere reimpiegati nelle attività di natura sanitaria e socio-sanitaria.

Art.5

- Organi -

Sono organi della Fondazione:

- a) la Consulta dei Benefattori;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente;
- d) il Vice - Presidente;
- e) l'Organo di Controllo;
- f) il Revisore legale dei conti.

Art.6

- Benefattori -

Sono benefattori della Fondazione tutti coloro che ne condividano le finalità e versano annualmente od in unica soluzione somme a favore dell'Ente medesimo entro i termini e con le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione.

I benefattori si distinguono in temporanei, perpetui ed onorari.

I benefattori temporanei sono coloro che si obbligano a pagare

annualmente la somma di Euro 100,00 (cento). La suddetta somma

potrà essere soggetta ad adeguamento da parte Consiglio di Am-

ministrazione, previa delibera dello stesso. Il benefattore

temporaneo perde la propria qualifica qualora non versi rego-

larmente la propria quota e non vi provveda entro i dieci

giorni successivi a formale sollecito inviato dal Consiglio di

Amministrazione, anche a mezzo telematico.

I benefattori perpetui sono coloro che si obbligano a pagare

una sola volta la somma di Euro 5.000,00 (cinquemila), ovvero

quella che verrà deliberata per adeguamento da parte del Con-

siglio.

I benefattori onorari vengono individuati e nominati dal Con-

siglio di Amministrazione tra tutti coloro che abbiano effe-

tuato donazioni di particolare rilevanza, ovvero abbiano com-

piuto opere particolarmente caritatevoli e meritorie in favore

dell'Ente.

L'attribuzione della qualifica di benefattore temporaneo, per-

petuo ovvero onorario deve essere demandata al Consiglio di

Amministrazione.

Decadono dalla qualifica di benefattori coloro che commettono

atti in violazione di leggi od in violazione del presente Sta-

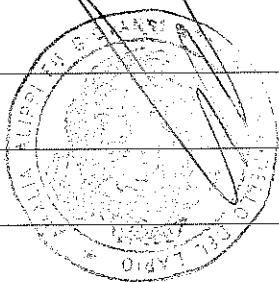
tuto.

La decadenza è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione

previa contestazione dei fatti sopra indicati da eseguirsi in

contraddittorio tra le parti interessate.

in
f
a
c
c
o
n
d
a
n
c
i
a



Il benefattore temporaneo può recedere in qualsiasi momento dall'Ente inviando comunicazione scritta al Consiglio di Amministrazione. Il recesso ha effetto con lo scadere dell'anno solare nel corso del quale è stata inviata la comunicazione di cui sopra.

L'esclusione di un benefattore non può essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione che per gravi motivi; il benefattore, entro 90 giorni di calendario dal giorno in cui è stata notificata la deliberazione, può impugnare la delibera di esclusione stessa dinanzi alla Consulta dei Benefattori che decide in via definitiva ed inappellabile.

I benefattori che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'Ente non possono richiedere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Ente stesso.

Art.7

- Consulta dei Benefattori -

La Consulta dei Benefattori è costituita da tutti i benefattori di cui all'articolo 6 in regola con il pagamento dei contributi.

La Consulta è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Ente; le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà dei benefattori; in seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

La Consulta è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione obbligatoriamente una volta l'anno per l'illustrazione del bilancio; è altresì convocata ogni qual volta ritenuto opportuno dal Presidente, ovvero su richiesta di almeno 2 (due) Consiglieri, ovvero di almeno 1/3 (un terzo) dei benefattori.

Le adunanze sono indette con invito scritto, firmato dal Presidente e contenente l'ordine del giorno con gli argomenti da trattare, da recapitarsi agli interessati almeno 5 (cinque) giorni prima delle sedute ordinarie e almeno 3 (tre) giorni prima delle sedute straordinarie, a mezzo e-mail e/o posta ordinaria.

Il voto è palese, con esclusione della nomina delle cariche nonché di ogni decisione che riguardi persone fisiche che verranno a scrutinio segreto.

Le adunanze possono svolgersi altresì mediante mezzi di telecomunicazione, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

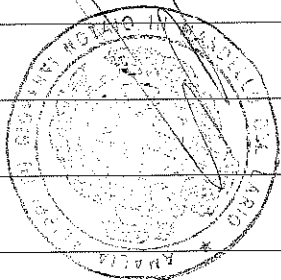
Art.8

- Compiti della Consulta dei Benefattori -

Spetta alla Consulta dei Benefattori:

a) nominare i componenti del Consiglio di Amministrazione scelti tra i benefattori;

b) prendere visione del bilancio di esercizio approvato dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione.



Art.9

- Consiglio di Amministrazione -

Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque membri, quattro consiglieri eletti dalla Consulta dei Benefattori, tra i propri membri, più un consigliere di diritto individuato nel parroco pro-tempore della Comunità Pastorale di Mandello, già Parrocchia di San Lorenzo in Mandello del Lario. In caso di vacanza della Comunità Pastorale, la Consulta dei Benefattori elegge cinque consiglieri tra i propri membri.

Il Consiglio a maggioranza nomina il Presidente ed il Vice Presidente tra i propri membri.

Il Consiglio di Amministrazione si insedia su convocazione del Presidente ovvero del Vice Presidente nelle ipotesi di cui all'articolo 16 del presente statuto.

I Consiglieri non devono versare nelle situazioni di incompatibilità previste dalla legge e, qualora dette situazioni dovessero verificarsi in costanza del mandato loro conferito, essi decadono automaticamente.

Le cariche di Presidente, Vice Presidente e Consigliere sono gratuite.

Art.10

- Durata e rinnovo del Consiglio di Amministrazione -

I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica quattro anni a decorrere dalla data di insediamento del Consiglio di Amministrazione e sono rieleggibili.

Entro il suddetto termine di scadenza naturale del Consiglio di Amministrazione deve essere predisposta ed effettuata la ricostruzione dell'Organo Amministrativo.

Art.11

- Decadenza, dimissioni, revoca e cessazione dei Consiglieri -

I membri del Consiglio di Amministrazione non possono essere nominati se sussistono cause di ineleggibilità e decadenza previsti all'art. 2382 del Codice Civile e, se nominati, decadono dal loro ufficio.

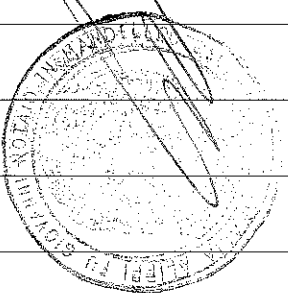
I Consiglieri, ad eccezione del membro di diritto, inoltre decadono dalla carica quando, senza giustificato motivo, non intervengano in tre sedute consecutive del Consiglio di Amministrazione.

In caso di decadenza di uno dei Consiglieri, il Presidente ne dà comunicazione alla Consulta dei Benefattori affinché provveda alla sostituzione; analoga comunicazione deve essere fatta in caso di cessazione dell'incarico per altre cause.

A seguito delle dimissioni presentate da un Consigliere, il Consiglio dovrà riunirsi al fine di prenderne atto ratificando le dimissioni ed al fine di permettere al Presidente di convocare la Consulta dei Benefattori per la nomina del nuovo Consigliere.

Le dimissioni o la decadenza della maggioranza dei Consiglieri comportano in ogni caso la decadenza dell'intero Collegio.

In siffatta ipotesi il Presidente uscente convocherà entro



*in
Giulio Donette*

venti giorni la Consulta dei Benefattori per l'elezione del nuovo Consiglio.

La revoca degli Amministratori è disposta dal soggetto che li ha nominati unicamente per gravi violazioni di legge ovvero per incompatibilità con le norme del presente statuto.

La revoca opera con effetto immediato.

I Consiglieri nominati in surroga restano comunque in carica sino alla scadenza naturale del Consiglio di Amministrazione.

L'Ente, nei casi previsti dall'art. 14, comma 2, del D.lgs. n. 117/2017, provvede a pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo nonché ai dirigenti.

Art.12

- Adunanze del Consiglio di Amministrazione -

Il Consiglio di Amministrazione si raduna almeno due volte l'anno, di cui una per l'approvazione del bilancio d'esercizio.

Il Consiglio di Amministrazione si raduna inoltre ogni qualvolta lo richieda il bisogno o l'urgenza sia per iniziativa del Presidente ovvero, nei casi previsti dal presente statuto, del Vice Presidente, sia per richiesta scritta e motivata di almeno 2 (due) Consiglieri.

Le adunanze sono indette con invito scritto, firmato dal Pre-

sidente e contenente l'ordine del giorno con gli argomenti da trattare, da recapitarsi agli interessati almeno 5 (cinque) giorni prima delle sedute ordinarie ed almeno 24 (ventiquattro) ore prima delle sedute straordinarie, a mezzo e-mail e/o P.E.C..

In caso di urgenza, con la presenza di tutti i suoi componenti e per accettazione unanime, il Consiglio di Amministrazione può decidere la trattazione di argomenti non iscritti all'ordine del giorno.

Le adunanze possono svolgersi anche in video-conferenza, anche in forma mista, purché siano garantite l'identificazione dei partecipanti e la loro partecipazione in tempo reale a discussione e votazioni.

Art.13

- Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione -

Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con l'intervento della maggioranza dei membri che lo compongono e con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Le votazioni si svolgono a voto palese per appello nominale salvo quelle attinenti a persone fisiche che si svolgeranno con scrutinio segreto.

A parità di voti prevale il voto del Presidente, ovvero, in caso di vacanza di questi, del Vice Presidente.

Le deliberazioni inerenti il bilancio di esercizio, le modifiche dello statuto e le proposte da sottoporre all'approvazione

della Consulta dei Benefattori sono assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti.

Il Presidente, ovvero del Vice Presidente nelle ipotesi di cui all'articolo 16 del presente statuto, provvede alla redazione dei verbali delle sedute del Consiglio di Amministrazione; in caso di assenza o impedimento di questi, tali operazioni saranno affidate ad uno dei Consiglieri intervenuti. Il verbale dell'adunanza è firmato da tutti coloro che vi sono intervenuti; quando qualcuno degli intervenuti si allontani o si rifiuti di firmare, ne viene fatta menzione nel verbale dell'adunanza.

Art.14

- Compiti del Consiglio di Amministrazione -

Spetta al Consiglio di Amministrazione:

- a) definire gli obiettivi ed i programmi dell'Ente;
- b) verificare la rispondenza dei risultati della gestione agli indirizzi impartiti;
- c) approvare le modifiche allo statuto;
- d) approvare i regolamenti dell'Ente e le relative modifiche;
- e) approvare il bilancio d'esercizio nelle forme di legge e la relazione di missione;
- f) predisporre il bilancio sociale, ove previsto dalla legge;
- g) documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 D.Lgs. 117/2017.
- h) approvare i piani ed i programmi dell'Ente in coerenza con

	gli atti di programmazione regionale in materia;	
	i) proporre la dismissione e l'acquisto di immobili;	
	j) approvare la dotazione organica dell'Ente, su proposta del	
	Direttore;	
	k) nominare il Direttore dell'Ente, esterno al Consiglio;	
	l) autorizzare il Presidente, ovvero nei casi di cui all'arti-	
	colo 16, comma 2, il Vice Presidente, a rappresentare	
	l'Ente in giudizio;	
	m) disciplinare con apposito regolamento, nel rispetto delle	
	norme di legge e del contratto collettivo di categoria,	
	l'ordinamento, la gestione e l'organizzazione del personale	
	dirigenziale, amministrativo, sanitario e sociale della	
	Fondazione;	
	n) designare i rappresentanti dell'Ente presso altre fondazio-	
	ni, enti od istituzioni;	
	o) deliberare su ogni altro argomento relativo all'amministra-	
	zione ed alla gestione dell'Ente;	
	p) nominare il Presidente;	
	q) nominare il Vice Presidente;	
	r) convocare la Consulta dei Benefattori per la nomina del	
	nuovo membro del Consiglio di Amministrazione in caso di	
	dimissioni di uno dei Consiglieri;	
	s) deliberare, con maggioranza qualificata di almeno i 2/3	8
	(due terzi) dei componenti il consiglio, lo scioglimento e	
	l'estinzione dell'Ente, la devoluzione del patrimonio,	

l'acquisizione o alienazione del patrimonio;

t) conferire eventuali deleghe al Presidente, ai singoli Consiglieri, nonché al Direttore nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge.

Art.15

- Presidente -

Il Presidente viene eletto dal Consiglio di Amministrazione a norma degli articoli 13 e 14 del presente statuto, a maggioranza dei componenti il Consiglio stesso.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Ente di fronte ai terzi ed in giudizio.

Spetta al Presidente:

a) convocare e presiedere le adunanze del Consiglio di Amministrazione;

b) redigere l'ordine del giorno del Consiglio di Amministrazione sulla base anche delle indicazioni e delle richieste provenienti dal Direttore e dai Consiglieri;

c) sviluppare ogni attività finalizzata al conseguimento degli scopi istituzionali dell'Ente;

d) esercitare la sorveglianza sull'andamento morale ed economico della Fondazione;

e) assumere, nei casi d'urgenza ed ove non sia possibile una tempestiva convocazione del Consiglio di Amministrazione, i provvedimenti indifferibili ed indispensabili al corretto fun-

zionamento della Fondazione, sottoponendo gli stessi alla ratifica del Consiglio di Amministrazione medesimo in occasione della prima seduta utile dell'organo amministrativo successiva alla data di assunzione del provvedimento;

f) presiedere le adunanze della Consulta dei Benefattori.

Art.16

- Vice Presidente -

Il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione viene eletto dal Consiglio di Amministrazione a norma dell'articolo 14 del presente statuto, a maggioranza dei componenti il Consiglio stesso.

In caso di temporaneo impedimento del Presidente, la carica di Presidente viene assunta temporaneamente e per il solo periodo di vacanza dal Vice Presidente.

Art.17

- L'Organo di Controllo -

L'Organo di Controllo può essere anche monocratico. Se collegiale deve essere formato da tre membri effettivi.

Il Consiglio di Amministrazione nomina l'Organo di controllo, i cui componenti sono scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, 2° comma, Codice Civile.

L'Organo di controllo, ai sensi dell'art.30 del Codice del Terzo settore, vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislati-

	vo 8 giugno 2001 n.231, qualora applicabili, nonché	
	sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e	
	contabile e sul suo concreto funzionamento.	
	Esso può esercitare inoltre la revisione legale dei conti, an-	
	che se monocratico, purché sia costituito da Revisori Legali	
	dei conti iscritti nell'apposito registro.	
	L'Organo di controllo esercita altresì compiti di monitoraggio	
	dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di	
	utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni	
	di cui agli artt. 6, 7 e 8 del D.lgs. n.117 del 2017 ed atte-	
	sta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità	
	alle linee guida, di cui all'art.14 del decreto sopra richia-	
	mato.	
	I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi mo-	
	mento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e	
	controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori	
	notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determi-	
	nati affari.	
	I componenti dell'organo di controllo restano in carica per	
	quattro anni e i suoi componenti possono essere riconfermati.	
	Art. 18	
	- Il Revisore Legale dei Conti -	
	Al superamento delle soglie di cui all'art.31 del D.lgs.	
	117/2017, è istituito il Revisore legale dei Conti.	
	Il Revisore legale dei Conti viene nominato dal Consiglio di	

Amministrazione e deve essere scelto tra gli iscritti nel Registro dei Revisori Legali dei Conti. Il Revisore provvede al riscontro della gestione finanziaria, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esprime il proprio parere mediante apposita relazione sui bilanci d'esercizio che presenta alla Consulta dei Benefattori.

La revisione legale dei conti può essere attribuita all'Organo di Controllo che, in tal caso deve essere costituito da Revisori Legali iscritti nell'apposito registro.

Il Revisore dura in carica quattro anni ed è rieleggibile.

Art.19

- Norma contabile -

L'esercizio finanziario dell'Ente inizia il primo gennaio e si conclude il 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno.

L'Ente approva e deposita entro i termini e nelle forme di legge il bilancio di esercizio.

Nei casi previsti dall'art. 14 del D.lgs. n. 117/2017, l'Ente ha l'obbligo di redigere e adottare il Bilancio sociale.

Gli adempimenti contabili dell'Ente sono disciplinati da apposito regolamento.

Art.20

- Risultato della gestione -

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, ammini-

stratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto con l'ente; nonché nei casi espressamente previsti dall'art. 8, comma 3, D.lgs. 117/2017.

Gli utili o avanzi di gestione devono esser impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali ed in particolare devono essere reimpiegati nelle attività di natura sanitaria e socio-sanitaria.

Art.21

- I volontari -

L'Ente può avvalersi di volontari che esprimono la volontà di contribuire alle attività di interesse generale in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro né diretto né indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale ai sensi degli artt. 17 e 18 del D.lgs. n.117 del 2017.

L'Ente iscrive in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

L'Ente deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi ai sensi dell'art. 18 del d.lgs. 117 del 2017.

L'attività di volontariato non può essere retribuita in alcun modo neanche dal beneficiario.

Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata,

	entro limiti massimi e condizioni preventivamente stabiliti	
	dall'Ente stesso, che in ogni caso devono rispettare i limiti	
	stabiliti dal D.lgs. n.117 del 2017.	
	La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma	
	di rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volonta-	
	rio è associato o tramite il quale svolge la propria attività	
	volontaria.	
	L'Ente può, altresì, stipulare delle convenzioni con Associa-	
	zioni di Volontariato.	
	Art. 22	
	- Libri Sociali-	
	L'Ente, in conformità a quanto disposto dall'art.15 del D.lgs.	
	n. 117 del 2017, adotta libri sociali e le scritture contabili	
	di cui all'art.13 dello stesso decreto e si conforma alle al-	
	tre norme eventualmente applicabili.	
	In particolare la tenuta dei seguenti libri sociali:	
	a) il libro delle adunanze e delle deliberazioni	
	dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, del-	
	la Consulta dei Benefattori e di eventuali altri organi;	
	b) il libro dei volontari che svolgono le attività in modo	
	non occasionale.	
	Art. 23	
	- Norme sulla devoluzione del patrimonio -	
	In caso di estinzione dell'Ente, per qualunque causa, il pa-	
	trimonio sarà devoluto ad altro ente del Terzo settore indivi-	

duato dal Consiglio di Amministrazione, prioritariamente scelto tra quelli aventi sede nel Comune di Mandello del Lario (LC), previo parere dell'Ufficio previsto ai sensi dell'art.45 del D.lgs. 117/17.

Art.24

- Norme generali finali-

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme del D.lgs. 3 luglio 2017 n.117 e, in quanto compatibili, del Codice Civile e successive modifiche e/o integrazioni.

La Fondazione inizia ad essere retta secondo il presente Statuto da giorno in cui la stessa è iscritta nel Registro unico nazionale del Terzo Settore, sezione altri enti del terzo settore.

in Giulio Dousta

